Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76 — **Roma - Lunedì, 7 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 5**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. **2068.**

Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei caduti ed ai mutilati per la causa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Salve, quando più favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa è liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione.

La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, è rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista.

La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934-XIII, n. **2069.**

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere nell'interesse del commercio di esportazione alla proroga della gestione di riassicurazione dei relativi rischi da coprire di assicurazione presso compagnia privata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 31 dicembre 1936 il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione. L'importo massimo di cui all'art. 2 del predetto decreto-legge è elevato per il biennio 1935-1936 a quattro milioni di lire annue.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1934-XIII, n. **2070**.

Contributo dello Stato per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in grado la Società nazionale per la storia del Risorgimento di far funzionare il Museo centrale del Risorgimento in Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 è assegnato a favore della Società nazionale per la storia del Risorgimento un contributo annuo di L. 150.000 per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento, da stanziare in apposito capitolo della parte ordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. **2071**.

Autorizzazione all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di fornire alloggio in fitto al personale statale residente nell'isola di Lero;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato, in deroga alle norme che lo regolano, a costruire case nell'isola di Lero, nel limite di spesa di non oltre L. 1.500.000, avvalendosi della somma assegnata all'Istituto medesimo col R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90.

Il Governatore delle Isole Egee ha la rappresentanza in Lero, a tutti gli effetti, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Le norme per l'assegnazione degli alloggi nelle case predette, e le altre comunque occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2072.

Fissazione di assegni annui per i dipendenti in servizio presso la Regia Ambasciata in Pechino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 settembre 1934, n. 1609, per il quale la Nostra legazione in Pechino assume titolo e rango di Ambasciata;

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1934, gli assegni annui da corrispondere ai sottoindicati funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in servizio presso la Nostra Ambasciata in Pechino sono fissati nella misura per ciascuno segnata:

Ambasciatore	L.	377.000,	aumentato del	33 %
Consigliere	»	75.000,	»	33 %
1° Segretario	»	52.000,	»	33 %
2° Segretario	»	41.000,	»	33 %
1° Cancelliere	»	18.500,	»	85 %

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono soppressi gli assegni stabiliti nel Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il Ministro e per il 1° e 2° segretario della Regia legazione in Pechino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2073.

Modificazioni di assegni per i titolari di Regi vice-consolati e Regi consolati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso l'assegno stabilito col Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il titolare del Nostro vice consolato in Sète, nonchè per il quarto vice console presso il Regio consolato generale in Marsiglia.

Art. 2.

È fissato per il titolare del Nostro consolato in Montpellier un assegno annuo di L. 60.000 aumentato del 30 %.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservasrlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII, n. 2074.

Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Galeata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Galeata conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Galeata, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 66. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Galeata.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Galeata è costituito di corsi e delle classi indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Forlì;
c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a fare parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui all'art. 51, lettera *b*) della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettera d) ed e).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza che deve essere stata totale per gli aspiranti all'esonero totale dalle tasse di esame e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Tabella organica del Regio Istituto tecnico inferiore isolato di Galeata.

UN CORSO COMPLETO DI QUATTRO CLASSI

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°)
N. 7 cattedre di ruolo *B* (11° a 8° grado)

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. *Presidenza con insegnamento.*	1	Ruolo *A* 7°	—	—
2. *Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.*	4	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. *Matematica*	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. *Scienze naturali* ..	—	—	1	—
5. *Disegno*	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi del corso.
6. *Lingua straniera* ..	1	Id	—	II, III e IV classe del corso,
7. *Stenografia*	—	—	1	—
8. *Religione*	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2075.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma di Loreto, in Barcellona Pozzo di Gotto.

N. 2075. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria Santissima di Loreto, in Barcellona Pozzo di Gotto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2076.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione per l'istituzione della borsa di studio « Giovanni Pascoli ».

N. 2076. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 75.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano ex 5 % disposta in suo favore dalla signorina Maria Pascoli, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome di « Giovanni Pascoli » e da conferirsi, per concorso, ad uno studente che si iscriva al primo anno di corso di quella Facoltà di lettere e filosofia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2077.
Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione della borsa di studio « Dott. Franco Falchetti ».

N. 2077. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano ex 5 %, disposta in suo favore dai signori coniugi Falchetti Tancredi e Bianchi Maria, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome del « Dott. Franco Falchetti » e da conferirsi, ogni anno, per concorso, ad uno studente della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 dicembre 1934-XIII.
Nomina dei nuovi Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 7 e 8 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 17 novembre 1932-XI, numero 1456;
Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

I componenti del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con proprio decreto del 22 dicembre 1933-XII, cessano dalla carica.
Sono nominati Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista:
Serena avv. Adelchi, vice segretario;
Morigi agr. Renzo, vice segretario;
Marinelli Giovanni, segretario amministrativo;
Malusardi Edoardo, membro;
Perusino dott. Carlo, membro;
Parenti Rino, membro;
Gazzotti Piero, membro;
Zangara dott. Vincenzo, membro;
Gardini dott. Dino, membro.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(40)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1934-XII.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Herval (Curityba).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Herval, alla dipendenza del Regio consolato generale in Curityba.

Roma, addì 13 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(42)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Bologna approvato con decreto Ministeriale 7 ottobre 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Bologna è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:
1. Todaro gr. uff. prof. Francesco;
2. Pini Giovanni.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Melloni comm. Romeo;
4. Neri cav. Alfonso;
5. Tamburi cav. Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Antola cav. Giuseppe;
2. Venturoli cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(4)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Genova approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1924-II;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo.

Designati dall'Istituto di emissione:
2. Moro cav. Tomaso;
3. Profumo comm. Luigi.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
4. Bertorello cav. Achille;
5. Solari cav. dott. Ferdinando;
6. Cismondi cav. dott. Edoardo;
7. Parodi Alberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Mazzanti Giovanni;
2. Parodi Lorenzo;
3. Pedemonte Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(5)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Firenze approvato con decreto Ministeriale 23 maggio 1929-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935-VIII la Deputazione della Borsa merci di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Gondi cav. uff. ing. Giuliano, delegato governativo;
2. Checcucci-Lisi Tobia, designato dall'Istituto di emissione.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Frescobaldi marchese dott. Lamberto;
4. Garoglio prof. dott. cav. Pier Giovanni;
5. Ienna comm. Marco.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Giannozzi cav. Francesco;
2. Nuti Dino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(6)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Fiume approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Fiume in ordine alla costituzione per l'anno 1935-XIII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Fiume è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:
1. Poli cav. Emilio;
2. Susmel comm. prof. Edoardo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Cidri cav. Ettore;
4. Massera cav. dott. Giovanni;
5. Premuda comm. cap. Guido.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Ancona comm. Arturo;
2. Szemere comm. Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(7)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 8 marzo 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Caprara prof. Ugo, delegato governativo.

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Dozzio dott. Stefano;
3. Torrani dott. Alfredo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Mosca comm. Virgilio;
5. Olcese cav. Achille;
6. Panza gr. uff. Ernesto;
7. Sacchi gr. uff. Carlo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Gallese dott. Guido;
2. Ramponi dott. Anselmo;
3. Zanotti avv. rag. Carlo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(8)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Padova approvato con decreto Ministeriale 20 novembre 1925-IV;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Padova è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Camillotti Ubaldo;
2. Aguggiano Silvio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Castelletto comm. Giuseppe;
4. Conforti cav. Pietro;
5. Vasoin Angelo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Agostini Pietro;
2. Mario Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Trieste approvato con decreto Ministeriale 16 maggio 1930-VIII;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Trieste è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Pototschnig Alfredo, delegato governativo.

Designati dall'Istituto d'emissione:

2. Lucatelli cav. uff. Carmelo;
3. Schoenfeld comm. Alfredo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia politica:

4. Hecht Stefano;
5. Moravia Cesare;
6. Oblath cav. Emilio;
7. Viterbo Umberto.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia politica:

1. Gianfrè cav. uff. Umberto;
2. Grioni Giacomo;
3. Venezian cav. Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Acerbo.

(11)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Venezia, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1926-IV;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia in ordine alla costituzione per l'anno 1935-XIII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Venezia è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Gatti Francesco;
2. Ravà cav. uff. Giulio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

3. Serafin Virgilio;
4. Carbone cav. uff. Achille;
5. Coccon comm. Domenico.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Bortolotto dott. comm. Costante;
2. Forti dott. Beniamino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Acerbo.

(12)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Costituzione per l'anno 1935 della Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925-III;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli in ordine alla costituzione per l'anno 1935 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935 la Deputazione della Borsa merci di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Orefici comm. Odo;
2. Giovinetti cav. dott. Matteo;
3. Pedace comm. rag. Vincenzo.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Bassetti rag. Remigio;
5. Grimaldi comm. dott. Paolo;
6. Paolella cav. uff. Arturo;
7. Tobino comm. dott. Guglielmo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Avella comm. Ercole;
2. Fratta cav. Francesco;
3. Tiraboschi cav. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Acerbo.

(31)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1934-XIII.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari, che autorizza la emanazione di norme per l'applicazione del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

La domanda che deve essere presentata alla competente Intendenza di finanza da coloro che intendono di godere delle agevolazioni stabilite dal R. decreto-legge 3 dicembre

1934, n. 1951, deve essere redatta su competente carta bollata e deve essere firmata dalle parti contraenti e, trattandosi di persone incapaci, da chi legalmente le rappresenta.

La domanda stessa deve indicare:

a) il domicilio di tutte le parti che l'hanno sottoscritta;

b) lo specifico ammontare complessivo della esposizione debitoria per il residuo capitale dei mutui ipotecari e per interessi scaduti e non pagati e non ancora prescritti secondo la situazione esistente al 26 dicembre 1934, giorno della entrata in vigore del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951;

c) i Comuni ove sono situati i beni ed in caso di beni situati in Comuni di diverse provincie il valore che le parti attribuiscono ad essi distintamente per provincia.

Dalla stessa domanda deve inoltre risultare l'impegno delle parti di liberare contestualmente all'atto di compra-vendita, i fondi da almeno la metà dei mutui ipotecari.

Art. 2.

A corredo della domanda devono essere esibiti i seguenti documenti giustificativi:

a) schema o progetto della convenzione che si intende di stipulare.

Tale schema o progetto deve essere prodotto in doppio esemplare dovendo uno di essi rimanere negli atti della Commissione e l'altro eventualmente essere inviato all'Ufficio del registro;

b) certificato dello stato ipotecario delle iscrizioni gravanti, al 26 dicembre 1934, sui fondi da trasferire;

c) titoli costitutivi dei mutui ipotecari o in originale o in copia autentica;

d) ogni altro eventuale documento che le parti riterranno di produrre ai fini dell'istanza.

I documenti di cui sopra, fatta eccezione per quelli che costituiscono titoli soggetti a registrazione in termine fisso, che devono essere prodotti debitamente regolarizzati, sono esenti da tassa di bollo e di registro salvo gli emolumenti dovuti ai pubblici ufficiali che devono rilasciarli o autenticarli.

Art. 3.

In luogo dello schema o progetto di convenzione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente le parti potranno produrre regolare compromesso di compra-vendita di data non anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, semprechè trattisi di compromesso registrato a tassa fissa a norma dell'art. 111 della tariffa allegato *A* annessa alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, qualora abbia contenuto obbligatorio e sia privo di efficacia reale, ovvero con la tassa proporzionale di obbligo di cui all'art. 28 della stessa tariffa, qualora sia accompagnato da clausola penale o da caparra con carattere penitenziale o multa di recesso.

Art. 4.

Il versamento della somma non superiore a L. 300 che le parti devono effettuare su richiesta dell'Intendente di finanza presso l'Ufficio del registro del competente capoluogo di provincia, affluirà al capitolo 190 del bilancio del corrente esercizio finanziario ed a quello corrispondente degli esercizi futuri.

Art. 5.

Spetta al presidente della Commissione, costituita ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, di fissare l'ordine dei lavori per l'esame delle domande alla stessa pervenute.

Compito della Commissione è quello di accertare in base ai documenti prodotti, l'esistenza di tutte le condizioni richieste per godere delle agevolazioni tributarie stabilite dal Regio decreto-legge citato e principalmente di determinare la natura di fondo rustico dell'immobile oggetto del trasferimento e il valore venale di esso allo scopo di accertarne la proporzionalità voluta dalla legge in rapporto all'entità dei debiti.

Per la determinazione del valore venale gli elementi saranno desunti dalle condizioni del mercato e del luogo nel quale è situato l'immobile, avendo particolarmente riguardo al reddito netto dello stesso e tenendo conto delle risultanze dei contratti di vendita, d'affitto e simili stipulati in precedenza in ordine al medesimo immobile o ad altri viciniori in analoghe o pressochè simili condizioni, nonchè di eventuali stime giudiziarie.

Art. 6.

Le decisioni delle Commissioni devono essere motivate, sia per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione del privilegio tributario, sia per quanto si attiene all'accertamento del valore dei beni, dei quali nelle decisioni deve essere fatta precisa indicazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e del loro contenuto deve farsi constare da apposito processo verbale.

Art. 7.

Le conclusioni delle Commissioni devono essere subito notificate a cura delle Commissioni stesse, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Intendente di finanza competente per territorio od a quello designato dal Ministero nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951.

L'Intendente di finanza, entro cinque giorni dalla detta notificazione, comunica alla Commissione se accetta le conclusioni della medesima ovvero intenda ricorrere contro di esse al Ministro per le finanze a norma dell'art. 4 del Regio decreto-legge citato.

Le Commissioni, ricevuta la comunicazione, provvedono a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla notificazione delle conclusioni alle parti interessate, facendo presente se l'Intendente abbia o meno aderito alle conclusioni medesime.

Qualora le conclusioni della Commissione riconoscano la sussistenza delle condizioni volute dal Regio decreto-legge per l'ammissione al beneficio tributario e l'Intendente non abbia ritenuto di proporre ricorso al Ministro per le finanze, l'Intendente stesso deve trasmettere copia autentica delle stesse conclusioni, nonchè copia dello schema della convenzione sottoposta dalle parti al giudizio della Commissione, all'Ufficio del registro, che, giusta indicazione da farsi dalle parti, dovrà registrare la convenzione di compra-vendita.

Delle effettuate notificazioni deve essere presa nota in apposito registro allegandovi la ricevuta relativa.

Qualora l'Intendente di finanza abbia ricorso al Ministro per le finanze, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1951, le parti interessate hanno facoltà di produrre al Ministro per le finanze le proprie controdeduzioni, nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esse fatta delle conclusioni della Commissione.

Art. 8.

Il ricorso che, a norma del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, le parti interessate possono produrre al Ministro per le finanze contro le

conclusioni della Commissione, deve essere presentato all'Intendenza di finanza competente, la quale lo trasmetterà al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse sugli affari — insieme ai documenti presentati in prima istanza dalle parti stesse ed a quelli eventualmente allegati al ricorso.

Art. 9.

La decisione del Ministro per le finanze è trasmessa all'Intendenza competente che ne cura la immediata notificazione alle parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone partecipazione all'Ufficio del registro a norma del quarto comma del precedente art. 7.

Art. 10.

Gli Uffici del registro non procederanno alla registrazione delle convenzioni di cui trattasi col beneficio tributario stabilito dal R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, ove non abbiano ricevuto dalle Intendenze di finanza partecipazione del riconosciuto diritto al beneficio medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(41)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 398-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vorich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Percovich, nato a Sanvincente l'11 novembre 1899 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Missan Maria di Matteo e di Maria Piglian, nata a Sanvincenti il 26 gennaio 1898, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 22 ottobre 1921; Germano-Giuseppe, il 16 ottobre 1923; Antonio, il 25 agosto 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8315)

N. 399-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vorich Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Lucia Pecchizza, nato a Sanvincenti il 5 aprile 1886 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bastianich Giuseppina di Giovanni e di Maria Battista, nata a Sanvincenti il 14 aprile 1893, ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti, il 26 maggio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8316)

N. 401-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vorich Natale, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Percovich, nato a Sanvincenti il 3 ottobre 1896 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Maria-Agata di Martino e di Fosca Percovich, nata a Sanvincenti il 25 gennaio 1893, ed alla figlia Emilia-Albina, nata a Sanvincenti, il 25 gennaio 1927; nonchè alla sorella Fosca, nata a Sanvincenti, il 4 gennaio 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8317)

N. 136-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Gherbaz Rosa, nato a Carbune (Pisino) il 17 maggio 1863 e abitante a Pola-Valmale, 28-29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bason Maria fu Francesco e di Sirol Lucia, nata a Scopliacco (Pisino) il 19 aprile 1870, ed ai figli, nati a Pola: Vittorio-Santo, il 1° novembre 1909; Giuseppe, il 22 luglio 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8318)

N. 137-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Antonio, figlio di Antonio e di Bason Maria, nato a Gallignana (Pisino) il 29 ottobre 1887 e abitante a Pola, via Promontore, 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Donada Antonia di Antonio e di Miletich Maria, nata a S. Martino di Albona il 27 settembre 1892, ed alle figlie, nate a Pola: Anna-Maria, il 9 novembre 1913; Rodolfo, il 13 ottobre 1919; Ida, il 22 giugno 1921; Amalia, l'11 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8319)

N. 296 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ursich » e « Vlach » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Ursich Giuseppina vedova Vlach, figlia di Urbano e di Bosich Caterina, nata a Carbune (Pisino) il 18 marzo 1888 e abitante a Pola, via Cerere, 30, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orsi » e « Valacco » (Orsi Giuseppina vedova Valacco).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Valacco anche ai figli del fu Giuseppe Vlach, nati a Pola: Gemma Ida, il 2 aprile 1913; Antonio, il 6 dicembre 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8320)

N. 141 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Runco Domenica, nato a Carbune (Pisine) il 18 marzo 1858 e abitante a Pola, via della Valle, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Bozich Francesca, nati a Pola: Antonio, il 22 novembre 1896; Alberto, il 10 aprile 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8321)

N. 812 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1929-VII, numero 4229 gab., concernente la riduzione del cognome del sig. Ljubicich Cristoforo nella forma italiana di « Lubini »;

Considerato che in detto decreto il nome ed il casato della madre del sunnominato sono indicati erroneamente in Dadich Giovanna;

Determina:

Le generalità della madre del sig. Lubini Cristoforo vanno rettificate nel decreto come segue: Kotlar Maria.

Zara, addì 14 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: SPASIANO.

(9367)

N. 431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Arcon Giuseppe fu Lorenzo e fu Stera Maria, nato a Trieste il 19 dicembre 1882 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Arzoni »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giuseppe è ridotto in « Arzoni ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente e precisamente:

Piccoli Silvia di Angelo e Selak Giuseppina, nata a Zara, il 15 gennaio 1880, moglie;

Arcon Bruno, di Giuseppe e di Piccoli Silvia, nato a Zara, il 6 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: CASTROGIOVANNI.

(9368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 2.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	57.68
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.53
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.325
Id. 3,50 % (1902)	82.575
Id. 3 % lordo	61.20
Prestito Conversione 3,50 %	83.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.475
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.675
Id. id 5 % id. 1941	104.25
Id. id. 4 % id. 1943	99.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 3

Media dei cambi e delle rendite
del 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.64
Inghilterra (Sterlina)	57.45
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.744
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.995
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.07
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	84.45
Id. 3.50 % (1902)	82.75
Id. 3 % lordo	61.475
Prestito Conversione 3.50 %	83.60
Obbligazioni Venezie 3.50 %	91.60
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.125
Id. id. 5 % id. 1941	104.525
Id. id. 4 % id. 1943	99.50

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di ispettore regionale di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo nella seduta del 17 marzo 1931-XII;

Vista la nota in data 4 agosto 1934, n. 114447 con la quale il Ministro per le finanze ha dato la propria adesione per l'apertura di un concorso a 2 posti di ispettore regionale di 2ª classe (grado 9°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684;

Vista la nota in data 22 agosto 1934-XII, n. 1955/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'apertura del concorso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a due posti di ispettore regionale di 2ª classe (grado 9°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Dei due posti, uno è riservato ai laureati in ingegneria civile che abbiano conseguito la laurea da almeno 10 anni ed abbiano prestato servizio con funzioni direttive per almeno 5 anni presso pubbliche amministrazioni o presso aziende e stabilimenti privati, ed uno ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano conseguito la laurea da almeno 5 anni e che abbiano prestato, per 5 anni almeno, presso enti pubblici o privati, attività inerente alla tutela del lavoro o alla previdenza sociale o all'ordinamento sindacale e corporativo; gli uni e gli altri in possesso altresì dei requisiti di cui all'articolo seguente.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso dovranno far pervenire a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza - Ispettorato corporativo centrale - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dei documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie del Regno potranno presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni innanzi la data nella quale la commissione giudicatrice si riunirà per procedere all'esame dei titoli, e che sarà comunicata tempestivamente agli interessati:

1° certificato in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui ha domicilio l'aspirante, comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, nonchè la data di decorrenza di detta iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato, dal quale dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 36° anno di età.

Il suddetto limite massimo di età è elevato a 41 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani, e a 45 anni per i mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare e promossi per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, si prescinde dal limite massimo di età;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale

l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 10, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con e senza prole e vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

9° titolo di studio, a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere, conseguito in una Università od in un Istituto superiore del Regno:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) diploma di laurea in scienze politiche o in giurisprudenza.

In sostituzione dei diplomi originali di laurea potranno essere presentati certificati rilasciati dalle Università od Istituti superiori presso i quali è stato conseguito il titolo originale, oppure copie dei titoli originali autenticate da un Regio notaio e con la firma di questi legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° a) per i laureati in ingegneria:

certificati dei servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche o presso aziende o stabilimenti privati, dai quali certificati dovrà risultare il requisito prescritto dal precedente articolo 1, e cioè che l'aspirante ha prestato servizio con funzioni direttive per almeno cinque anni;

b) per i laureati in scienze politiche o in giurisprudenza:

certificati delle attività esplicate presso enti pubblici o privati e dai quali dovrà risultare il requisito di cui al precedente articolo 1 e cioè che l'aspirante ha prestato per cinque anni almeno attività inerenti alla tutela del lavoro o alla previdenza sociale o all'ordinamento sindacale e corporativo.

11° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

12° elenco in carta libera, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni e relazioni presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso e breve cenno della attività professionale compiuta, ed eventualmente dei progetti redatti, delle memorie scritte, dei titoli di studio posseduti e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti ed in genere per coloro che posseggano uno dei requisiti preferenziali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli aspiranti dovranno inviare, insieme con i documenti sopra elencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio, in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati presso il Ministero delle corporazioni per concorsi nell'Ispettorato corporativo, salvo per la loro validità il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande giungano al Ministero delle corporazioni - Direzione generale sopraindicata - oltre il termine fissato dal precedente art. 2, e che entro il termine predetto non siano regolarmente documentate.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

La Commissione dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli, sottoporrà i concorrenti, che abbiano riportato per i titoli stessi una votazione di almeno ventuno trentesimi, ad un colloquio diretto a determinare, per i candidati laureati in ingegneria civile, la coltura nelle materie dei corsi di detta facoltà, nella tecnologia industriale, nelle leggi del lavoro e della previdenza, nell'ordinamento corporativo, e per i candidati laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, la coltura nelle materie della relativa facoltà, nella economia corporativa, nel diritto corporativo e nelle leggi del lavoro e della previdenza.

La durata del colloquio sarà di almeno un'ora e mezza per ciascun candidato.

L'assenza del candidato dal colloquio sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Non potranno essere ammessi in graduatoria i candidati che nel colloquio abbiano riportato meno di 18 trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punti assegnati per i titoli e di quelli assegnati per il colloquio.

Così per i titoli come per il colloquio ciascun commissario disporrà di 10 punti.

Art. 6.

I candidati idonei saranno collocati nella graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva risultante dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nel colloquio.

A parità di merito la precedenza sarà stabilita a norma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

I vincitori del concorso verranno assunti nell'Ispettorato corporativo a titolo di prova per il periodo di un anno.

Coloro che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova saranno collocati, al termine della prova, nel grado 9° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato predetto (Ispettore regionale di 2ª classe).

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

1° di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

2° di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello;

3° di un ispettore del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

Il vincitore del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, sarà considerato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(18)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.